



REPERTORIO N. 228 del 30 GEN. 2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO la legge 3 aprile 1997 n. 94;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2003, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante "Nuova disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012 recante modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011 recante "Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile" Repertorio n. 113 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2014 al n. 1155, con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - "Protezione Civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 18 e ss. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 giugno 2014 n. 2493 di rep. con il quale al Dott. Maurizio AGOLINI, specialista in medicina del lavoro in servizio presso l'Ufficio del Medico Competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito, a decorrere dalla data del 1° luglio 2014 e fino al 31 gennaio 2015, l'incarico di medico competente per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

VISTA la nota DiPRU/UMC/235/P/P del 22 febbraio 2012 con la quale, tra l'altro, in relazione agli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2003, è stato garantito il supporto amministrativo ed infermieristico e l'attività di coordinamento dei medici competenti degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché assicurata la disponibilità degli ambienti in cui svolgere i previsti adempimenti di sorveglianza sanitaria;

VALUTATA positivamente l'attività svolta dal Dott. Maurizio AGOLINI in relazione all'incarico conferito con il sopra richiamato decreto del 30 giugno 2014 n. 2493 di rep;

RAVVISATA la necessità di procedere in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e del citato D.P.C.M. 23 luglio 2003 alla formale nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a far data dal 1° febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2016, nonché di assicurare la continuità degli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATA la specificità della normativa di riferimento;

RITENUTO che il Dott. Maurizio AGOLINI è in possesso di idonea professionalità per ricoprire l'incarico di Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;

CONSULTATI i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

DECRETA

Art. 1
(Nomina)

1. Il Dott. Maurizio AGOLINI è nominato Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 e ss. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 2

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 ha inizio a decorrere dalla data del 1° febbraio 2015 e terminerà il 31 gennaio 2016, fatto salvo il venir meno, prima di tale termine, delle esigenze di impiego citate nelle premesse, anche in ragione della verificata possibilità di conseguire eventuali risparmi di spesa conseguenti l'affidamento dell'incarico a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione e salvo, altresì, eventuale proroga, in relazione al perdurare delle medesime esigenze.

Art. 3

(Obblighi ed attribuzioni del medico competente)

1. Il Dott. Maurizio AGOLINI, nominato con il presente decreto Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, è tenuto in particolare all'osservanza ed all'adempimento dei seguenti obblighi ed attribuzioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 81/2008);
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25 comma 1 lett. b) e art. 41 del D. Lgs. 81/2008);
- d) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (art. 25, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 81/2008);
- e) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 81/2008);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- f) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (art. 25, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 81/2008);
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 25, comma 1 lett. g), del D. Lgs. 81/2008);
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (art. 25, comma 1 lett. h), del D. Lgs. 81/2008);
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1 lett. i), del D. Lgs. 81/2008);
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1 lett. m), del D. Lgs. 81/2008);
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 25, comma 1 lett. n), del D. Lgs. 81/2008);
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 81/2008);
- m) viene consultato dal datore di lavoro nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 81/2008);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- n) viene informato dal datore di lavoro sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, sui dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni e quelli relativi alle malattie professionali, sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18, comma 2 lett. a), b), c), d) ed e), del D. Lgs. 81/2008);
- o) partecipa e collabora alla valutazione dei rischi (art. 28, comma 2 lett. e) ed art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/2008);
- p) partecipa alla riunione periodica, ove prevista (art. 35, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 81/2008);
- q) entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, comma 1, del D. Lgs. 81/2008);
- r) viene sentito dal datore di lavoro al fine di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1, del D. Lgs. 81/2008);
- s) è vincolato alla segretezza delle informazioni ricevute durante il periodo di nomina.

Art. 4

(Supporto dell'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'Ufficio del medico competente istituito nell'ambito del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e di sviluppo delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in relazione alle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 23 luglio 2003, il supporto amministrativo ed infermieristico e l'attività di coordinamento dei medici competenti degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compreso il Dott. Maurizio AGOLINI, ed assicura la disponibilità degli ambienti in cui svolgere i previsti adempimenti di sorveglianza sanitaria.

Roma, 20 GEN 2015

feini

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco GABRIELLI

F. Gabrielli

Hog